

Codice A1604A

D.D. 28 novembre 2017, n. 496

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti potabili denominate "Fonte Brunella", "Cheggio/Riano", "Fontana Quadra", "Muretto Alta", "Muretto Bassa" e "Fungio", ubicate nel Comune di Oggebbio (VB).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Oggebbio (VB) e con la Società Comuni Riuniti V.C.O. S.r.l. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 5 settembre 2017, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti denominate "*Fonte Brunella*", "*Cheggio/Riano*", "*Fontana Quadra*", "*Muretto Alta*", "*Muretto Bassa*" e "*Fungio*", ubicate, rispettivamente, nella particella catastale n. 406 del foglio di mappa n. 9 ("*Fonte Brunella*"), nelle particelle catastali n. 70-74-92 del foglio di mappa n. 5 ("*Cheggio/Riano*"), nella particella catastale n. 12 ("*Fontana Quadra*") e nella particella catastale n. 10 ("*Muretto Alta*") del foglio di mappa n. 2, nella particella catastale n. 16 del foglio di mappa n. 20 ("*Muretto Bassa*") e nella particella catastale n. 167 del foglio di mappa n. 3 ("*Fungio*"), censiti al C.T. del medesimo Comune di Oggebbio.

Sorgente "*Fonte Brunella*"

Nel territorio comunale di Oggebbio esiste l'ex sorgente di acque minerali, denominata "*Fonte Brunella*", situata in destra idrografica del rio Varga; tale sorgente era stata oggetto di concessione per acque minerali da parte della Regione Piemonte, scaduta in data 6 agosto 1996 e non rinnovata per rinuncia dei beneficiari della concessione.

Nello specifico, la sorgente fu utilizzata per alcuni decenni per l'imbottigliamento e la commercializzazione di acqua minerale naturale, oligominerale e iposodica, con il marchio "*Fonte Brunella*" (Decreto Ministeriale n. 681 del 24 luglio 1956), rinnovata con D.P.G.R. n. 116/14945 del 28 luglio 1987.

La sospensione a tempo indeterminato dell'attività di imbottigliamento dell'acqua minerale, a seguito dei risultati di analisi microbiologiche, è riportata dal Comunicato del P.G.R. n. 7622 del 16 agosto 1988.

Il Ministero della Sanità, con Decreto 30 dicembre 1996, revocò l'autorizzazione alla vendita.

In data 3 dicembre 1996 è stato redatto il verbale di consegna, successivamente trasmesso dalla Regione Piemonte – Assessorato Turismo, Sport e Tempo Libero, Acque Minerali e Termali, Parchi Naturali, al Comune di Oggebbio (VB) con nota del 15 gennaio 1997.

Con la redazione di tale verbale, la sorgente, con le relative strutture annesse (bottino di presa, condotta di adduzione allo stabilimento) nonché la costituzione della servitù di passaggio sui terreni privati, venivano incamerate e prese in carico nelle disponibilità della Regione Piemonte – Assessorato Turismo, Sport e Tempo Libero, Acque Minerali e Termali, Parchi Naturali.

L'amministrazione comunale di Oggebbio, già dal 2003 – anno di grave siccità in tutta la Provincia del Verbano Cusio Ossola in particolare e nell'intero Piemonte in generale – aveva avanzato richiesta alla Regione Piemonte di far predisporre un allacciamento provvisorio alla sorgente "*Fonte Brunella*" per soddisfare il fabbisogno della frazione Barbé Inferiore.

La Regione Piemonte – Direzione Turismo - Sport - Parchi, con nota del 10 ottobre 2003 autorizzava "*i lavori di allacciamento temporaneo della Fonte Brunella al locale acquedotto comunale*" prescrivendo "*la presente autorizzazione, che è valida solo nei riguardi tecnico-minerari, è vincolata alla richiesta alla Provincia del Verbano Cusio Ossola di apposita istanza di concessione mineraria, che verrà inoltrata da codesta Amministrazione, nonché agli esiti favorevoli delle analisi in corso eseguite dall'ASL competente per territorio*".

Ciò premesso, avendo il Comune di Oggebbio (VB) l'intenzione di acquisire il diritto allo sfruttamento potabile dell'ex sorgente di acqua minerale "*Fonte Brunella*", ha richiesto al gestore

del Servizio Idrico Integrato dello stesso comune, Società Comuni Riuniti V.C.O. S.r.l., di comprendere anche la suddetta sorgente nella documentazione finalizzata a ridefinire – ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 – le aree di salvaguardia delle sorgenti captate per scopi potabili alimentanti l'acquedotto comunale.

Tuttavia, dal momento che ad oggi l'opera di presa con le relative strutture annesse risultano ancora nella disponibilità del patrimonio regionale è necessario che il Comune di Oggebbio (VB) e/o la Società Comuni Riuniti V.C.O. S.r.l. richiedano e ottengano dal *Settore regionale A1108B – Patrimonio immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa Economale* il consenso all'uso dell'opera di captazione, nonché, da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola, la concessione di derivazione all'uso potabile della stessa sorgente, ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii..

Solo a seguito del conseguimento degli atti sopra descritti il *Settore regionale A1604A – Tutela delle Acque*, divenuto competente alla materia a far data dal 3 agosto 2015 a seguito della riorganizzazione dell'Ente, provvederà ad istruire il procedimento relativo alla definizione dell'area di salvaguardia della sorgente "*Fonte Brunella*".

Sorgente "Cheggio/Riano"

Tale sorgente è costituita da tre diversi bottini localizzati nel settore settentrionale del territorio comunale di Oggebbio, ad Ovest dell'abitato di Barbé Superiore, tra l'Alpe Cheggio – a valle – e l'Alpe Pieggio – a monte. Il bottino in cui si operano le misure di portata è quello, dei tre, situato ad una quota inferiore ed è il più orientale; in questo bottino confluiscono anche le portate captate dagli altri due punti di presa, situati circa 120 metri a monte e distanti tra loro circa 80 metri. Le tre opere di presa si collocano tra 525 e 625 metri s.l.m., nell'ambito di un tributario minore di destra del rio Valle di Bugnago, poche decine di metri ad Est del rio Cugnolo. I bottini di presa sono costituiti da manufatti in cemento armato addossati alla parete rocciosa, atti ad intercettare e accogliere le venute d'acqua; in ciascun manufatto la piccola vasca di raccolta funge sia da vasca di sedimentazione che da vasca di presa. Dai due bottini superiori, l'acqua sorgiva giunge, tramite un'unica tubazione, al bottino inferiore, in fondo al quale è presente un'ulteriore venuta d'acqua.

La funzione di troppo-pieno è svolta direttamente dall'apertura di ciascun bottino, chiusa da porta metallica con lucchetto; in caso di eccedenza, l'acqua filtra alla base della soglia di accesso.

La proposta di definizione presentata per la sorgente "*Cheggio/Riano*" è stata individuata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che, tramite il calcolo del tempo di dimezzamento della portata massima annuale, ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire da ciascuna opera di presa;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore delle stesse zone di tutela assoluta; tali trapezoidi sono orientati parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo e si sovrappongono parzialmente tra loro data la vicinanza reciproca delle tre scaturigini.

Le sorgenti denominate "*Fontana Quadra*", "*Muretto Alta*" e "*Muretto Bassa*" sono localizzate nel settore occidentale del territorio comunale di Oggebbio, tra la località Manegra e Piancavallo, in adiacenza alla Strada Provinciale 56 ("*Fontana Quadra*") o poco a valle di questa ("*Muretto Alta*" e "*Muretto Bassa*").

Sorgente "Fontana Quadra"

Tale sorgente è situata lungo il versante, immergente a Sud, che scende dall'estremità sud-occidentale della Cresta della Ceresa ed è ubicata a 1.027 metri s.l.m., lungo la Strada Provinciale 56, nella tratta Manegra – Piancavallo.

Il bottino di presa è costituito da un manufatto in cemento armato, dotato di sportello metallico con chiusura tramite lucchetto, addossato al versante, che in questa zona è caratterizzato da substrato roccioso coperto da un'esigua coltre eluvio-colluviale, colonizzata da vegetazione erbacea ed arbustiva; il manufatto di presa è approfondito fino ad intestarsi direttamente al substrato roccioso.

Esternamente il bottino è costituito da un parallelepipedo la cui parete anteriore è larga 1,40 metri ed alta 1,35 metri, più una soletta alta 10 centimetri; internamente il bottino ha una lunghezza di circa 1,60 metri ed una larghezza di 0,85 metri.

L'acqua di sorgente viene raccolta nell'unica vasca che costituisce il bottino di presa e che funge quindi da vasca di calma o di sedimentazione, assolvendo al compito di trattenere le piccole quantità di sabbia che l'acqua sorgiva può trasportare per trascinamento. Dal suddetto manufatto parte la tubazione che porta l'acqua al serbatoio, ubicato all'esterno del tornante che si incontra scendendo lungo la S.P. n. 56 e che ospita anche la vasca di carico o di presa.

Sia il bottino di presa, che il serbatoio, sono recintati con rete metallica, con porta di accesso.

Sorgenti "Muretto Alta" e "Muretto Bassa"

Alla distanza di circa 250 metri dalla sorgente "Fontana Quadra", in direzione Sud (con un dislivello negativo di poco più di 100 metri), sono ubicate le due sorgenti "Muretto Alta" e "Muretto Bassa", anch'esse collegate alla rete acquedottistica comunale di Oggebbio; si tratta di tre punti di presa riconducibili ad un'unica sorgente denominata "Muretto Alta" (915 metri s.l.m.), mentre la seconda sorgente, denominata "Muretto Bassa" (909 metri s.l.m.), dista dalla precedente circa 40 metri, in direzione Est.

Le due sorgenti sono ubicate in un versante ad acclività medio-bassa, immergente verso Sud-Ovest, con morfologia leggermente concava, trovandosi alla testata del rio Cavigliolo, tributario secondario del rio Fiumetta.

Per quanto riguarda la sorgente "Muretto Alta", i bottini di presa sono costituiti da due pozzetti verticali, distanziati fra loro di pochi metri, realizzati con tubi di cemento sovrapposti, appoggiati alla base a blocchetti prefabbricati di calcestruzzo, che consentono la captazione dell'acqua sorgiva; i pozzetti hanno una profondità di circa 2,5-3 metri ciascuno e attraversano la placca di materiale morenico di copertura, la cui parte basale costituisce l'acquifero, e poggiano direttamente sul substrato roccioso fratturato.

L'acqua sorgiva captata è convogliata mediante un tubo nel manufatto in cemento armato situato alcuni metri a valle del secondo bottino; il manufatto di raccolta è un parallelepipedo in cemento armato, dotato di sportello metallico con chiusura a lucchetto, internamente diviso in tre vasche divise da due setti/sfioratori. La prima vasca è quella che funge da vasca di calma o di sedimentazione: assolve al compito di trattenere tutte le piccole quantità di sabbia che l'acqua può trasportare con sé. La seconda è la vasca di carico o di presa e contiene l'innesto delle tubazioni costituenti le opere di adduzione. La terza vasca, più bassa delle precedenti, ha per sfioratore il vano di accesso al bottino, con chiusura a sportello metallico.

L'acqua captata da questa sorgente, come pure quella captata dalla sorgente "Muretto Bassa", viene convogliata, tramite tubazione, al serbatoio situato alcune decine di metri a valle.

Per quanto riguarda la sorgente "Muretto Bassa", il bottino di presa è costituito da un manufatto in cemento armato dotato di sportello metallico con chiusura a lucchetto, addossato al versante, che in questa zona è caratterizzato dal substrato roccioso affiorante, coperto da un'esigua copertura eluvio-colluviale, colonizzata da vegetazione erbacea; il manufatto di presa è impostato direttamente sul substrato roccioso.

Il bottino di presa è, internamente, diviso in due vasche divise da un setto/sfioratore in calcestruzzo. La prima vasca è quella che funge da vasca di calma o di sedimentazione; la seconda è la vasca di carico o di presa e contiene l'innesto con la tubazione che costituisce l'opera di adduzione.

Le proposte di definizione presentate per le sorgenti "Fontana Quadra", "Muretto Alta" e "Muretto Bassa" sono state individuate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che, tramite il calcolo del tempo di dimezzamento delle portate massime annuali, ha evidenziato un

grado di vulnerabilità intrinseca medio dell'acquifero captato; le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri verso monte, 15 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire da ciascuna opera di presa;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore delle stesse zone di tutela assoluta; tali trapezoidi sono orientati parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.
- zone di rispetto allargate, di forma trapezoidale ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dal limite superiore delle zone di rispetto ristrette; tali trapezoidi sono orientati parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgente "Fungio"

Tale sorgente è localizzata nel settore settentrionale del territorio comunale di Oggebbio, nei pressi della località La Barca, ad Est del Centro Auxologico di Piancavallo; è situata a breve distanza, poco più di 200 metri, dal confine settentrionale del territorio comunale, rappresentato dall'alveo del rio Valle di Bugnago, la cui incisione corrisponde, in parte, con il ramo occidentale della faglia inversa (sovrascorrimento) che interessa il Monte Morissolo.

L'opera di presa si colloca a 902 metri s.l.m., in sponda destra di un tributario di destra del rio Valle di Bugnago. Il bottino di presa è costituito da un manufatto in cemento armato addossato alla parete rocciosa, ad intercettare la sorgente ed a costituire la vasca di raccolta, a sua volta divisa, mediante un setto di calcestruzzo, in due settori: vasca di calma o di sedimentazione, che assolve al compito di trattenere tutte le piccole quantità di sabbia che l'acqua può trasportare con sé e vasca di carico o di presa, che contiene l'innesto con le tubazioni che danno origine alle opere di adduzione. Entrambe le vasche sono dotate di uno scarico di fondo, che ne permette lo svuotamento in caso di interventi di manutenzione o pulitura, e scarichi di troppo-pieno tramite sfioratori, i quali eliminano la quantità d'acqua in eccesso. Il bottino di presa è completato dalla camera di manovra nella quale sono allocate le tubazioni e le apparecchiature idrauliche.

La proposta di definizione presentata per la sorgente "Fungio" è stata individuata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che, tramite il calcolo del tempo di dimezzamento della portata massima annuale, ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della stessa zona di tutela assoluta; tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *"Tav. 3 – Regione Piemonte – Provincia del V.C.O. – Comune di Oggebbio – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia della sorgente Cheggio/Riano in loc. Cheggio – Studio idrogeologico ed ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – D.P.G.R. n. 15/R 11.12.2006) – Planimetria catastale aree di salvaguardia – Scala 1:2.000"*;
- *"Tav. 3a – Regione Piemonte – Provincia del V.C.O. – Comune di Oggebbio – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti Fontana Quadra, Muretto Alta e Muretto Bassa – Studio idrogeologico ed ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – D.P.G.R. n. 15/R 11.12.2006) – Planimetria catastale aree di salvaguardia Sorgente Fontana Quadra – Scala 1:2.000"*;

- “*Tav. 3b – Regione Piemonte – Provincia del V.C.O. – Comune di Oggebbio – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti Fontana Quadra, Muretto Alta e Muretto Bassa – Studio idrogeologico ed ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – D.P.G.R. n. 15/R 11.12.2006) – Planimetria catastale aree di salvaguardia Sorgente Muretto Alta – Scala 1:2.000*”;
- “*Tav. 3c – Regione Piemonte – Provincia del V.C.O. – Comune di Oggebbio – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti Fontana Quadra, Muretto Alta e Muretto Bassa – Studio idrogeologico ed ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – D.P.G.R. n. 15/R 11.12.2006) – Planimetria catastale aree di salvaguardia Sorgente Muretto Bassa – Scala 1:2.000*”;
- “*Tav. 3 – Regione Piemonte – Provincia del V.C.O. – Comune di Oggebbio – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia della sorgente Fungio in loc. Barca – Studio idrogeologico ed ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – D.P.G.R. n. 15/R 11.12.2006) – Planimetria catastale aree di salvaguardia – Scala 1:1.500*”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Oggebbio (VB) che ha approvato le perimetrazioni presentate con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 23 maggio 2017.

L’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Omegna – con nota in data 13 giugno 2017, ha evidenziato che i parametri chimici e microbiologici delle acque attualmente in rete – sulla base dei dati storici relativi agli ultimi anni – non hanno palesato rischi di nessun tipo e, pertanto, ha espresso parere favorevole in merito alle proposte presentate, a condizione che:

- vengano messi in sicurezza i tratti di strada ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti “*Fontana Quadra*”, “*Muretto Alta*” e “*Muretto Bassa*” onde evitare la dispersione di acque meteoriche e di dilavamento, nonché eventuali infiltrazioni di sostanze inquinanti da essi provenienti;
- vengano realizzati gli interventi di protezione e messa in sicurezza del rio Cugnolo, onde evitare infiltrazioni e danni di ogni tipo – anche da eventuali esondazione o da sversamenti in esso di scarichi o sostanze inquinanti – alla sorgente “*Cheggio/Riano*”;
- vengano messi in sicurezza fosse biologiche, sub-irrigazioni, pozzi perdenti, eventualmente presenti all’interno delle aree di salvaguardia della sorgente “*Cheggio/Riano*”.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione allegata all’istanza, con nota in data 11 agosto 2017, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate, condividendo l’individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Preso atto della presenza di alcuni centri di pericolo ubicati nelle aree di salvaguardia proposte e viste le misure mitigative in progetto, nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha poi comunicato di non ravvisare elementi ostativi alla definizione delle stesse aree, esprimendo parere ambientale favorevole.

All’intero delle aree di salvaguardia così come ridefinite non sono presenti attività agricole – essendo l’area pressoché disabitata e costituita in prevalenza da boschi e prati – e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all’articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali

condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

Con la determinazione n. 292 del 28 ottobre 2002 la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Oggebbio alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti denominate *"Cheggio/Riano"*, *"Fontana Quadra"*, *"Muretto Alta"*, *"Muretto Bassa"* e *"Fungio"*, ubicate nel medesimo comune. Per le medesime utenze è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., la Società Comuni Riuniti V.C.O. S.r.l., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Oggebbio (VB).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38, in data 21 settembre 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*.

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sorgenti potabili denominate *"Cheggio/Riano"*, *"Fontana Quadra"*, *"Muretto Alta"*, *"Muretto Bassa"* e *"Fungio"*, ubicate nel Comune di Oggebbio (VB), non risultano inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 *"Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese"*, in data 25 marzo 2009 e, pertanto, dovranno essere introdotte nello stesso Programma al più presto.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica dei potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia.

vista la determinazione n. 292 del 28 ottobre 2002 con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Oggebbio alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti denominate “*Cheggio/Riano*”, “*Fontana Quadra*”, “*Muretto Alta*”, “*Muretto Bassa*” e “*Fungio*”, ubicate nel medesimo comune;

dato atto che per le medesime utenze è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii, la Società Comuni Riuniti V.C.O. S.r.l., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Oggebbio (VC);

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Oggebbio (BI) n. 79 del 23 maggio 2017, di approvazione delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Omegna – in data 13 giugno 2017 – prot. n. 34037/17-SIAN;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data in data 11 agosto 2017 – prot. n. 0001070;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, in data 5 settembre 2017 – prot. n. 1127/2017, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e*

successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia delle cinque sorgenti potabili denominate "Cheggio/Riano", "Fontana Quadra", "Muretto Alta", "Muretto Bassa" e "Fungio", ubicate nel Comune di Oggebbio (VB), sono definite come risulta nei seguenti elaborati:
- "Tav. 3 – Regione Piemonte – Provincia del V.C.O. – Comune di Oggebbio – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia della sorgente Cheggio/Riano in loc. Cheggio – Studio idrogeologico ed ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – D.P.G.R. n. 15/R 11.12.2006) – Planimetria catastale aree di salvaguardia – Scala 1:2.000";
 - "Tav. 3a – Regione Piemonte – Provincia del V.C.O. – Comune di Oggebbio – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti Fontana Quadra, Muretto Alta e Muretto Bassa – Studio idrogeologico ed ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – D.P.G.R. n. 15/R 11.12.2006) – Planimetria catastale aree di salvaguardia Sorgente Fontana Quadra – Scala 1:2.000";
 - "Tav. 3b – Regione Piemonte – Provincia del V.C.O. – Comune di Oggebbio – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti Fontana Quadra, Muretto Alta e Muretto Bassa – Studio idrogeologico ed ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – D.P.G.R. n. 15/R 11.12.2006) – Planimetria catastale aree di salvaguardia Sorgente Muretto Alta – Scala 1:2.000";
 - "Tav. 3c – Regione Piemonte – Provincia del V.C.O. – Comune di Oggebbio – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti Fontana Quadra, Muretto Alta e Muretto Bassa – Studio idrogeologico ed ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – D.P.G.R. n.

15/R 11.12.2006) – *Planimetria catastale aree di salvaguardia Sorgente Mureto Bassa – Scala 1:2.000*”;

- “*Tav. 3 – Regione Piemonte – Provincia del V.C.O. – Comune di Oggebbio – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia della sorgente Fungio in loc. Barca – Studio idrogeologico ed ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – D.P.G.R. n. 15/R 11.12.2006) – Planimetria catastale aree di salvaguardia – Scala 1:1.500*”;

allegati alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda la sorgente “*Fonte Brunella*”, per i motivi citati in premessa, non è possibile concludere il procedimento di definizione dell’area di salvaguardia poiché l’opera di presa con le relative strutture annesse risultano ancora nella disponibilità del patrimonio regionale.

Solo a seguito del conseguimento del consenso all’uso dell’opera di captazione nonché della concessione di derivazione all’uso potabile della stessa sorgente ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., il Proponente potrà richiedere l’avvio del procedimento di definizione dell’area di salvaguardia della captazione “*Fonte Brunella*”.

- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera b) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate. In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.
- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Oggebbio (VB) – Società Comuni Riuniti V.C.O. S.r.l. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
 - alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Oggebbio – Società Comuni Riuniti V.C.O. S.r.l. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Oggebbio affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- verificare i potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin